



**COMUNE DI SANTA MARINELLA**  
**Provincia di Roma**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero 16 del 16-03-2023**

**OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE**

**IL SINDACO**

**RITENUTO** necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriali di questo Comune;

**VISTI** gli articoli nn. 28, 30, 1161, 1164 e 1174 Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

**VISTO** il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima) D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

**VISTO** il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 38";

**VISTO** il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991 ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";

**VISTA** la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili";

**VISTA** la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 conversione in legge con modificazioni del D.L. del 05 ottobre 1993 n. 400, "recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

**VISTE** le circolari nn. 10, 12, e 22 - serie 1 - titolo: Demanio Marittimo, datate, rispettivamente in data 07 maggio 1994, 20 maggio 1994 e 10 aprile 1995 in materia di disciplina ed uso delle spiagge e zone di mare destinate alla balneazione, emanate dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale del Demanio marittimo e dei porti;

**VISTA** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTO** il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

**VISTO** Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 del 31 marzo "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n° 2816 del 25.05.1999, avente ad oggetto “sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, con finalità turistico ricreative”;

**VISTA** la Legge della Regione Lazio del 06.08.1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio”;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTA** la Circolare n. 120/Serie I/Titolo: Demanio Marittimo in data 24 maggio 2001 dall’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna - Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;

**VISTA** la Legge Regionale del 03 agosto 2001 n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n° 1161/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “linee guida per l’effettivo esercizio delle funzione sub-delega ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestioni dei beni Demaniali Marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa. Revoca; deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18 luglio 2000;

**VISTA** la circolare n° 03 del 22 maggio 2002 - Regione Lazio - Demanio Marittimo - Assessorato Cultura Sport e Turismo;

**VISTE** le D.G. Regione Lazio n° 425/2002 e 373/2003 integrative alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. n° 1161/2001.

**VISTA** la Legge Regionale 6 agosto 2007, n.13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del Regolamento della Regione Lazio n. 11 del 15 luglio 2009 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per la finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;

**VISTA** la legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 “Disposizionirelative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turisticolaziale”;

**VISTO** il regolamento della Regione Lazio n. 19 del 12 agosto 2016 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per la finalità turistico-ricreative”;

**CONSIDERATO** che le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all’allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei frequentatori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi acquei lungo il litorale di Santa Marinella sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Civitavecchia;

**RITENUTO** necessario aggiornare la disciplina dell’esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo;

**INFORMATE** le locali organizzazioni di imprese balneari, le associazioni commerciali e di categoria

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

Tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni indicate;

## ORDINA

### Articolo 1

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI**

**1.1** La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Santa Marinella e disciplina l'uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione nonché gli specchi acquei per le finalità turistico ricreative, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, rinvia espressamente alle disposizioni dettate dalla competente Autorità Marittima.

**1.2** La presente disposizione si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale n. 19 del 12 agosto 2016 che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono gli stabilimenti balneari, esercizio di ristorazione, spiagge libere, spiagge libere con servizi, colonie marine, noleggi di unità da diporto, strutture ricettive, attività ricreative e sportive compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, nonché ai bagnanti e/o frequentatori delle spiagge libere.

**1.3** A tutti i soggetti indicati al precedente paragrafo 1.2 è fatto obbligo di esporre per tutta la stagione estiva la presente Ordinanza in un luogo ben visibile e nei percorsi di ingresso così da garantire la massima pubblicità dei contenuti in favore degli utenti del mare.

**1.4** Inoltre è fatto obbligo agli stabilimenti balneari, esercizio di ristorazione, spiagge libere in convenzione, spiagge libere con servizi, colonie marine, noleggi di unità da diporto, strutture ricettive, attività ricreative e sportive esporre, congiuntamente alla presente disposizione, l'Ordinanza dell'Autorità Marittima e l'apposito eventuale tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

### Articolo 2

#### **LIBERO TRANSITO E DIRITTO DI ACCESSO SUL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO**

**2.1** I concessionari di aree Demaniali Marittime e/o tutti i soggetti di cui all'articolo 1.2 hanno l'obbligo di garantire, durante l'intero arco della giornata per tutto l'anno solare, l'accesso libero e gratuito per il raggiungimento della battigia (fascia di metri lineari 5,00 destinata esclusivamente al libero transito ed alle operazioni di soccorso). È concessa facoltà di predisporre apposito ed idoneo percorso per agevolare il libero transito alla battigia opportunamente segnalato a condizione che non venga modificato lo stato dei luoghi e che tale operazione non implichi l'installazione di strutture per le quali la normativa vigente prevede il rilascio di apposita autorizzazione. In assenza di idonee indicazioni si intende "libero e gratuito" qualsiasi entrata/passaggio esistente.

**2.2** I concessionari e/o i soggetti di cui all'articolo 1.2 che occupano tratti di pubblico arenile dovranno apporre, in modo ben visibile ad ogni ingresso principale dell'area in concessione, apposita cartellonistica multilingue (almeno italiano ed inglese) riportante la seguente dicitura: "*l'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia*".

**2.3** Inoltre dovrà essere garantito l'accesso, di cui al precedente paragrafo 2.1, anche se l'entrata principale ed il percorso per il raggiungimento della battigia insistono su aree di proprietà privata.

**2.4** Tutti i proprietari degli immobili che hanno arbitrariamente precluso l'accesso al mare, mediante costruzione di recinzioni sia in muratura o altro materiale o tramite posizionamento di cancelli debbono ripristinare lo stato dei luoghi, nel rispetto delle normative vigenti.

### Articolo 3

#### **STAGIONE BALNEARE**

### (orari e servizi di assistenza e vigilanza ai bagnanti)

- 3.1** La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio e il 30 settembre;
- 3.2** Le date di cui sopra possono variare in relazione alle disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica della Regione Lazio e delle autorità nazionali competenti.
- 3.3** L'apertura al pubblico delle strutture ricreative insistenti sul demanio marittimo e la fruizione delle spiagge dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 1 giugno e terminare non prima del 15 settembre;
- 3.4** Ai titolari di concessione demaniale marittima è sempre concessa la possibilità di sospendere l'erogazione dei servizi di spiaggia e di salvataggio nei periodi che vanno dal 01 Maggio al 31 Maggio e dal 16 Settembre al 30 Settembre, comunicando tale facoltà almeno 10 giorni prima all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Santa Marinella nonché informando la competente autorità Marittima. In tali periodi dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed essere esposta, all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue): "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
- 3.5** L'orario di balneazione, durante il quale devono essere forniti i servizi di assistenza e di primo soccorso è previsto dalle ore 09:00 alle ore 19:00 di ogni giorno.
- 3.6** Gli orari delle attività secondarie (bar, ristorante, ecc.) seguiranno la disciplina prevista dalla normativa comunale vigente per il commercio.

## Articolo 4

### PRESCRIZIONI GENERALI SULL'USO DELLE SPIAGGE

- 4.1** Sulle spiagge del litorale del Comune di Santa Marinella **È VIETATO:**
- Lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio;
  - Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere ed in quelle libere attrezzate, ombrelloni, sedie, sdraio, tendeeo altre attrezzature comunque denominate;
  - Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, tavoli, mezzi nautici – ad eccezione di quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
  - Campeggiare;
  - Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili.
  - Praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) o altre attività ludiche e/o sportive, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Nelle aree demaniali libere e in concessione è possibile svolgere manifestazioni temporanee di breve durata per un massimo di giorni da uno a cinque (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l'installazione di strutture o impianti temporanei e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione del Comune, da richiedere almeno 30 giorni al SUAP prima dell'evento. Le strutture realizzate per le attività ricreative suddette dovranno essere opportunamente delimitate;
  - Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio dal 1 Maggio al 30 Settembre (eccetto nelle aree di accoglienza per cani appositamente individuate e/o attrezzate dall'amministrazione comunale di cui alla planimetria allegata e nelle spiagge libere non affidate in convenzione - nelle ore non dedicate alla balneazione -prima delle 8.00 e dopo le 20.00 - e purché il cane sia tenuto al guinzaglio e la spiaggia libera non sia frequentata da bagnanti). Sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni, i cani guida per i non vedenti, i cani da guardiania per il periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché quelli a servizio delle forze dell'ordine condotti nell'ambito e per fini delle rispettive attività di istituto. E' facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica;

- h) Tenere il volume della radio, lettori CD, MP3, IPOD e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo della quiete pubblica nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e nelle ore notturne;
- i) Esercitare spettacoli pirotecnici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità;
- j) Gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- k) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;
- l) Effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- m) Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; per le gare di pesca sportiva (c.d. surf casting) organizzate da Associazioni sportive, che dovranno comunque svolgersi al di fuori dell'orario destinato alla balneazione, l'occupazione dell'arenile dovrà riguardare solo ed esclusivamente i tratti destinati alla libera fruizione, con esclusione pertanto delle aree assentite in concessione,
- n) Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
- o) Distendere o tingeggiare reti da pesca;
- p) Offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto;
- q) Esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante) senza la prescritta autorizzazione del Servizio Demanio marittimo del Comune; è sempre vietato invece esercitare attività commerciale itinerante di somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari sulla battigia e sugli arenili; i venditori ambulanti possono accedere esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che trainati a mano (ad esempio bancarelle mobili su ruote, carretti ecc). L'esercizio delle attività commerciali, dicui al precedente comma, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
- r) Transitare, sostare, tuffarsi ed effettuare qualsiasi attività dalle scogliere, dai pennelli e da altre opere poste a difesa della costa;

**4.2** L'attività di noleggio di attrezzature balneari sulle spiagge libere del pubblico demanio marittimo, può essere effettuata tramite presentazione di SCIA da presentare al SUAP, con rimessa ubicata su: area pubblica (l' esercente deve essere titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico), oppure su area demaniale (l' esercente deve essere titolare una concessione demaniale), oppure su area privata.

## **Articolo 5**

### **PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE IN CONCESSIONE**

- 5.1** È obbligatorio esercitare l'attività di stabilimento balneare dalla data del 1 giugno alla data del 15 settembre;
- 5.2** Le strutture balneari, ai fini della balneazione, sono aperte al pubblico dalle ore 9.00 alle 19.00.
- 5.3** I concessionari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.  
i concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono:
- 5.4** Attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
- 5.5** Curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile e della fascia di libero transito fino al battente del mare;
- 5.6** Esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest'ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
- 5.7** Curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell'area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, potranno essere utilizzati mezzi meccanici, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione. La pulizia della spiaggia deve essere assicurata almeno una volta al giorno;
- 5.8** Effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull'arenile in concessione; i materiali di risulta

dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio.

**5.9** Rendere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, nonché raccoglitori per prodotti da fumo, che devono essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti.

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

**5.10** Esporre in luoghi ben visibili al pubblico copia della presente Ordinanza, con gli orari di apertura e chiusura della struttura balneare nonché una tabella con i prezzi aggiornati alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata;

**5.11** Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione senza apporto di materiale, riconducibile ad una operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento e/o dall'utenza giornaliera, è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario al comune.

**5.12** L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, è soggetto a semplice comunicazione al comune. Nella comunicazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare, sono indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare.

**5.13** Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti e delle autorità preposte alla sicurezza, assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie, secondo le vigenti normative;

**5.14** Le zone del demanio marittimo assentite in concessione possono essere delimitate - fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico;

**5.15** Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili, predisponendo idonei percorsi fino alla battigia, i concessionari, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, potranno altresì posizionare altri percorsi sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio, purché semplicemente poggiati e non infissi al suolo e che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;

**5.16** Tutte le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali con accesso alla spiaggia.

**5.17** I contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto quali: sacchetti monouso, posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè, ecc. devono essere in materiale biodegradabile e compostabile;

**5.18** Oltre a quanto previsto nel precedente punto 5.1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 06/08/2007, n. 13 e ss.mm.ii..

**5.19** Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a "rischio specifico di incendio" (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc.) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti.

**5.20** Presso ogni struttura assentita in concessione per stabilimento balneare dovrà essere destinato al primo soccorso un apposito locale con scritta ben visibile "PRIMO SOCCORSO", avente superfici idonee a contenere almeno 1 lettino da visita ed 1 armadio. In detto locale dovrà essere tenuto, pronto all'uso, il materiale di primo soccorso previsto nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia;

**5.21** I servizi igienici o spogliatoi devono essere mantenuti puliti e devono avere lo smaltimento controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema fognario o recapitate in contenitori a tenuta stagna da svuotare in maniera appropriata. I Concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio; i servizi igienici per diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi;

**5.22** E' vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia;

**5.23** E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine;

**5.24** I concessionari possono, previa comunicazione al Comune, nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione, realizzare, modificare o spostare, camminamenti pedonali,

passerelle per i disabili, fioriere o altri arredi necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali ad esempio gazebo, zone d'ombra, campi da gioco con recinzioni e rete di protezione, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, teli frangivento, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori rimovibili nel rispetto della normativa vigente. Gli stessi dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. I concessionari delle strutture balneari interessate dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire chiunque il passaggio, rispondendo di eventuali responsabilità in caso di intralcio all'operato dei mezzi di soccorso;

**5.25** I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative da svolgersi sull'area in concessione, laddove vi siano zone appositamente attrezzate, i concessionari dovranno darne comunicazione al Comune e agli Organi di Pubblica Sicurezza, specificandone modalità e durata. Le manifestazioni ricreative e/o le serate danzanti, come consentite dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte, previa comunicazione al comune, corredata dei necessari nulla osta o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni di pubblica sicurezza ex art. 68 del T.U.L.P.S. e inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 18/2001, a pena di inammissibilità della comunicazione stessa. È vietato, in ogni caso, il pagamento del biglietto di ingresso e/o tesseramenti vari, che possano eludere detto divieto.

**5.26** Qualora i concessionari, per qualsiasi motivo, siano nell'impossibilità di assicurare la fruizione dei servizi, così come regolarmente previsti e autorizzati dal titolo concessorio, con particolare riferimento ai servizi igienico - sanitari ed alla postazione di primo soccorso, la struttura non potrà essere aperta al pubblico e l'arenile in concessione dovrà essere lasciato alla libera e gratuita fruizione della cittadinanza, fatti salvi i casi di decadenza o revoca della Concessione stabiliti dall'art. 49 L.R. 13 del 06/08/2007 e s.m.i..

**5.27** Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo in cui gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare, devono provvedere alla pulizia della spiaggia almeno una volta al mese, in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.).

## **Articolo 6**

### **BALNEABILITA' DELLE ACQUE – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA**

**6.1** I titolari di concessioni demaniali marittime sono obbligati ad affiggere, all'ingresso delle aree in concessione, in un luogo ben visibile agli utenti, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e del mare, apposito cartello (*redatto almeno in italiano ed in inglese ed altre due lingue delle quali una della comunità straniera prevalente sul territorio in base al dato demografico*) - che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e servizi offerti.

## **Articolo 7**

### **SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SECONDARIE**

**7.1** Ai sensi dell'art. 52bis della Legge Regionale n. 13 del 06/08/2007 il Comune di Santa Marinella ha facoltà di consentire l'utilizzo delle aree di demanio marittimo anche oltre la stagione balneare (*cd. destagionalizzazione*);

**7.2** Può essere consentito utilizzare le strutture balneari, al di fuori della stagione balneare, per fini esclusivamente elioterapici, previa comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo comunale e alla locale Capitaneria di Porto;

**7.3** Nel periodo intercluso dal 01 ottobre al 30 aprile, è facoltà dei concessionari aprire le attività secondarie a quelle di stabilimento balneare (bar, ristoranti, elioterapia, ecc.), fermo restando il possesso e la validità delle autorizzazioni amministrative operanti ed il rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza;

**7.4** In ogni caso, per tutto l'anno solare, i concessionari sono tenuti a garantire:

- a) lo stato di pulizia e decoro di tutta la superficie in concessione e quella di pertinenza;

- b) l'accesso libero e gratuito, H 24, anche se attraverso passaggi insistenti su proprietà privata;
- 7.5** Su specifica istanza degli interessati è possibile valutare casi diversi di utilizzo dell'area in concessione e/o delle aree a libera fruizione;

## **Articolo 8**

### **SANZIONI**

- 8.1** E' fatto obbligo, a chiunque, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
- 8.2** Le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, fatta salva l'eventuale decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 47 del C.N., del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. e dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267. Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, per la violazione delle presenti norme, è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace, competente per territorio, nei termini previsti dalla Legge 689/1981, nonché ai sensi della vigente normativa in materia di diporto ove applicabile.

## **Articolo 9**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

- 9.1** La presente Ordinanza regola l'utilizzo del demanio marittimo limitatamente alle aree di competenzaal Comune di Santa Marinella, si intende efficace per tutto l'anno solare e resta valida fino ad eventuale successiva disposizione/ordinanza;
- 9.2** è abrogata ogni precedente disposizione/ordinanza concernente le attività oggetto della presente, in contrasto o comunque incompatibile con essa;
- 9.3** la presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Santa Marinella, nonché sul portale internet istituzionale – all'indirizzo <http://www.santamarinella.rm.gov.it/home/> – presso lo Ufficio del Demanio marittimo del Comune e presso l'Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella - ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa;
- 9.4** il Comando di Polizia Locale, la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, la Guardia di Finanza stazione navale di Civitavecchia, il Comando di Carabinieri di Santa Marinella e Santa Severa e tutti gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di accertare l'esecuzione e il rispetto della presente Ordinanza.



Santa Marinella, 16-03-2023

**IL SINDACO**  
AVV. PIETRO TIDEI

---